

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 84

16 MAG. 2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 86/2014 del 10/10/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Tirelli Salvatore, C.F. TRLSVT72M10C351F, nato a Catania il 10/8/1972 e residente a San Giovanni La Punta in Via Aquila n° 25, nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale del minore _____, nonché obbligato in solido per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 19/2014 (raccolta differenziata), per aver rinvenuto in questa Via Monaci Mantia pressi cabina Enel, un sacchetto di plastica colore nero contenente rifiuti non differenziati e documentazione riconducibile al minore _____.

L'infrazione è stata accertata il 10/10/2014 alle ore 09,40 in questa Via Monaci Mantia pressi cabina Enel;

Constatata la regolarità della contestazione avvenuta in data 28/10/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 207,00 più Euro 18,70 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 225,70;

INGIUNGE

Alla stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 16 MAG. 2017

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.





Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.